



STATUTO
Organizzazione di Volontariato

Quartiere/Frazione

MAZZOCCO - TORNI

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE MAZZOCCO – TORNÌ ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

In conformità del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNÌ diventa un Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNÌ”

L'acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione opera territorialmente (come risulta dallo stradario disponibile presso l'ufficio Anagrafe del Comune) nel Quartiere/Frazione **di MAZZOCCO** di Mogliano Veneto. Trattasi di Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dal D.lgs. 117/2017 e dal Codice Civile. L'organizzazione ha sede legale in **via Tommasini n°2** nel Comune di Mogliano Veneto.

Il trasferimento della sede legale è stabilito nel Comune di MOGLIANO VENETO (TV) e potrà essere deciso con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza comportare alcuna modifica allo statuto, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari salvo il regolamento dei lavori Assembleari che è di competenza dell'Assemblea.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione è apartitica e aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, lo scopo principale è:

- rappresentare presso l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto gli interessi e le istanze dei cittadini

- favorire il concorso della comunità ai processi di formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche mediante Accordi, Convenzioni e qualsiasi altra forma di collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche; consolidare e diffondere il principio della solidarietà, inteso anche come fattore di aggregazione sociale;
- contribuire attivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività prevista alla lett. E nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- attività prevista alla lett. F nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- attività prevista alla lett. I nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d. lgs. 117/2017;
- attività prevista alla lettera U nell'art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 d. lgs. 117/2017;
- attività prevista alla lett. V nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- attività prevista alla lett. W nell'art. 5 comma 1 del D.Leg.117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d. lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- raccolta di istanze e delle problematiche dei cittadini
- attività di manutenzione e ripristino di aree pubbliche
- organizzazione di incontri/dibattiti pubblici su tematiche socialmente rilevanti
- organizzazione di feste e momenti di aggregazione della collettività
- organizzazione di iniziative di promozione della cultura, dello studio, della formazione della persona, collaborando attivamente con gli enti comunali, le scuole, altre associazioni
- organizzazione di eventi al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del territorio

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Leg. 117/2017.

L' ODV potrà richiedere anche l'affiliazione ad altri Enti del Terzo Settore riconosciuti e costituiti fino a livello nazionale e aventi scopi e finalità affini alle proprie.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche italiani e stranieri, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunicherà la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.20;
- votare in Assemblea non appena iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, collaborando con il Consiglio Direttivo

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per mancata partecipazione alla realizzazione delle finalità associative, per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato entro 30 giorni dalla data della delibera.

L'associato può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni e comunque all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 **(Organi Sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione(eventuale)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' assistito dal Segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e nelle bacheche presenti nelle vie del quartiere/frazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede, dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, compresi presidente e vicepresidente, da un numero dispari di componenti variabile da 5 a 11 eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei componenti, lo stesso viene sostituito col primo dei non eletti. Il Consigliere così subentrato, scade con tutti gli altri.

Se viene meno il Presidente, il vicepresidente subentra come nuovo presidente e il nuovo vicepresidente sarà il Consigliere che risultava terzo per numero di voti ricevuti.

Se viene meno il Vicepresidente, subentra come nuovo vicepresidente il Consigliere che risultava terzo per numero di voti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Decide la eventuale quota Sociale annuale

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti dello stesso.

ART. 16

(Il Presidente)

Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci ed è colui che ha ricevuto il maggior numero di voti. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'organizzazione, ha il potere di firma

Il mandato al Presidente cessa per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo in merito all'attività compiuta.

ART. 17

(Il Vice Presidente)

Viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci e resta in carica quanto il Presidente, ed è colui che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo il Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i poteri.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'Assemblea, potrà eleggere:

- Il Collegio contabile al quale spetta il controllo sulla gestione amministrativa accertando la regolarità della contabilità sociale.
- Il Collegio dei Probiviri che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e deliberare su eventuali divergenze interne all'Associazione.

ART. 19

(Organo di Controllo e Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Se nominato sostituisce il collegio contabile.

ART. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Presidente.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- eventuali quote associative qualora previste;
- eventuali elargizioni fatte dai soci e/o da terzi;
- attività di raccolta fondi;
- contributi elargiti dal Comune e da altri Enti pubblici o privati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il Patrimonio sociale è costituito da eventuali avanzi di bilancio accantonati e da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

ART.22
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E' depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Durata)

La durata dell'Organizzazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato negli articoli precedenti.

ART. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni di cui al presente Statuto annullano e sostituiscono tutte quelle precedenti.